

# Prevenzione Incendi: il nuovo D.M. 10/3/98



Publicato nella Gazzetta Ufficiale del 5/10/21 il **D.M. 2/9/21** "Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81".

Il D.M. 2/9/21 rinnova lo storico D.M. 10/3/98, ossia il riferimento legislativo che da più di vent'anni viene utilizzato per l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione antincendio e gestione dell'emergenza nelle aziende.

## **COSA CAMBIA CON IL NUOVO D.M. 2/9/21 NELLA PREVENZIONE INCENDI NELLE AZIENDE?**

Il nuovo D.M. 2/9/21 non abroga interamente il "vecchio" D.M. 10/3/98, ma solo alcuni articoli e i corrispondenti allegati.

In particolare, dalla data di entrata in vigore del D.M. 2/9/21 (cioè dal 4/10/22) **saranno abrogati** i seguenti articoli del D.M. 10/3/98:

- l'art. 3, comma 1, lettera f), relativo alla **informazione e formazione** sui rischi di incendio ai lavoratori
- l'art. 5 che tratta la "Gestione dell'emergenza in caso di incendio"

- l'art. 6 che tratta la "Designazione degli addetti antincendio"
- l'art. 7 che tratta la "Formazione degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza".

Analizziamo in questa news quanto previsto dal nuovo D.M. 2/9/21 sulla prevenzione incendi nelle aziende per quanto riguarda la formazione degli addetti antincendio e i requisiti dei docenti dei corsi di formazione antincendio.

Segui le nostre prossime news per approfondire le altre novità introdotte dal "nuovo" decreto 10/3/98..

## **LA FORMAZIONE DEGLI ADDETTI ANTINCENDI: TUTTE LE NOVITÀ DEL NUOVO DECRETO**

Tutti i lavoratori che svolgono incarichi relativi alla prevenzione incendi, lotta antincendi o gestione delle emergenze (in genere denominati "Addetti Antincendio") devono ricevere una specifica formazione antincendio e svolgere specifici aggiornamenti.

Le principali novità introdotte dal nuovo decreto riguardano:

- l'introduzione dell'obbligo di **aggiornamento con cadenza quinquennale della formazione degli addetti antincendio**
- lo svolgimento della **prova pratica di estinzione nei corsi di formazione di livello 1** (cioè, quelli che attualmente sono denominati corsi di formazione antincendio rischio basso), nonché in tutti i corsi di aggiornamento per addetti antincendio.

Il D.M. 2/9/21 modifica in parte i programmi dei corsi di formazione per addetti antincendio, prevedendo ancora 3 tipologie di corsi di formazione, con durate identiche a quelle previste dal vecchio D.M. 10/3/98, ossia:

- Corso di tipo "1-FOR" per Addetti Antincendio in attività di livello 1, della durata di 4 ore

- Corso di tipo "2-FOR" per Addetti Antincendio in attività di livello 2, della durata di 8 ore
- Corso di tipo "3-FOR" per Addetti Antincendio in attività di livello 3, della durata di 16 ore

Per quanto riguarda i corsi di aggiornamento per Addetti Antincendio, il nuovo D.M. 10/3/98 prevede:

- Corso di tipo "1-AGG" per Addetti Antincendio in attività di livello 1, della durata di 2 ore
- Corso di tipo "2-AGG" per Addetti Antincendio in attività di livello 2, della durata di 5 ore
- Corso di tipo "3-AGG" per Addetti Antincendio in attività di livello 3, della durata di 8 ore

Il D.M. 2/9/21 specifica che le attività di formazione e di aggiornamento per gli addetti antincendio possono essere svolte in modalità **FAD (formazione a distanza)** di tipo sincrono, ovvero in videoconferenza e con ricorso a linguaggi multimediali che consentano l'impiego degli strumenti informatici quali canali di divulgazione dei contenuti formativi, **esclusivamente per i contenuti di carattere teorico.**

Tutti i riferimenti per lo svolgimento dei corsi di formazione ed aggiornamento relativamente alle durate, contenuti minimi sono riportati all'allegato III del D.M. 2/9/21.

### **E PER I CORSI DI FORMAZIONE PER ADDETTI ANTINCENDIO GIÀ SVOLTI AI SENSI DEL D.M. 10/3/98?**

Premesso che il "nuovo" decreto entrerà in vigore tra un anno, cioè il 4/10/22, vediamo cosa accade nel periodo transitorio e se i corsi di formazione per addetti antincendio organizzati e svolti secondo il "vecchio" D.M. 10/3/98 rimangono validi.

Innanzitutto il D.M. 2/9/21 precisa che i corsi di formazione per addetti antincendio, già programmati con i contenuti dell'allegato IX del D.M. 10 marzo 1998, sono considerati

validi se svolti **entro sei mesi dall'entrata in vigore del D.M. 2 settembre 2021, ovvero entro il 4 aprile 2022.**

Pertanto, fino al 5/4/22 potranno essere organizzati corsi di formazione secondo le "vecchie" regole previste dal D.M. 10/3/98.

Per quanto riguarda l'aggiornamento, gli addetti antincendio formati ai sensi del "vecchio" D.M. 10/3/98 dovranno aggiornarsi:

- entro 5 anni dallo svolgimento del corso di formazione
- oppure, se alla data di entrata in vigore del nuovo decreto (cioè al 5/10/22) il corso di formazione per addetti antincendio (ai sensi del D.M. 10/9/98) o l'ultima attività di aggiornamento sono state svolte da più di 5 anni, gli addetti antincendio dovranno svolgere il corso di aggiornamento entro il 5/10/23 (cioè entro un anno dall'entrata in vigore del nuovo decreto).

## **I REQUISITI DEI DOCENTI DEI CORSI ANTINCENDIO: COSA CAMBIA?**

A differenza del "vecchio" D.M. 10/3/98, che non precisava alcun requisito per i docenti dei corsi di formazione per addetti antincendio, l'art. 6 del D.M. 2 settembre 2021 stabilisce precise indicazioni sulle conoscenze, competenze e caratteristiche dei formatori, istituendo inoltre dei percorsi di formazione e di aggiornamento erogati dal Corpo Nazionale dei VVF.

Così, il formatore/docente che vorrà tenere i corsi di formazione ed aggiornamento per gli addetti antincendio dovrà possedere i seguenti requisiti:

- **Prerequisito:** aver conseguito almeno il diploma di scuola media secondaria di secondo grado ed essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti

*Per svolgere la **parte teorica** e la **parte pratica** dei corsi di*

*formazione ed aggiornamento di livello 1, 2 e 3:*

- documentata esperienza di **almeno 90 ore** come docente formatore antincendio, sia in ambito teorico che in ambito pratico, alla data di entrata in vigore del D.M. 2/9/21
- avere frequentato con esito positivo un **corso di formazione per docenti teorico/pratici di tipo A** erogato dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ai sensi dell'art. 26 -bis del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, secondo le modalità definite nell'allegato V, che costituisce parte integrante del D.M. 2/9/21
- essere **iscritti negli elenchi del Ministero dell'interno di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139** e aver frequentato, con esito positivo, un corso di formazione per docenti di **tipo C** erogato dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, limitatamente al modulo 10 di esercitazioni pratiche (si veda il paragrafo successivo per approfondire i corsi per docenti antincendio)
- rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che ha prestato servizio per almeno dieci anni nei ruoli operativi dei dirigenti e dei direttivi, dei direttivi aggiunti, degli ispettori antincendi nonché dei corrispondenti ruoli speciali ad esaurimento

*Per svolgere i corsi di formazione relativamente alla **parte teorica** per il livello 1, 2 e 3:*

- documentata esperienza di almeno 90 ore come docenti in materia antincendio, in ambito teorico, alla data di entrata in vigore del D.M. 2/9/21
- avere frequentato con esito positivo un corso di formazione di **tipo B** (si veda il paragrafo successivo per approfondire i corsi per docenti antincendio) per docenti teorici erogato dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ai sensi dell'art. 26 -bis del decreto

legislativo 8 marzo 2006, n. 139, secondo le modalità definite nell'allegato V, che costituisce parte integrante del D.M. 2/9/21

- iscrizione negli elenchi del Ministero dell'interno di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139
- rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che ha prestato servizio per almeno dieci anni nei ruoli operativi dei dirigenti e dei direttivi, dei direttivi aggiunti, degli ispettori antincendi nonché dei corrispondenti ruoli speciali ad esaurimento

Inoltre, sono ritenuti qualificati i docenti che:

- possiedono una documentata esperienza come formatori in materia teorica antincendio di almeno **cinque anni con un minimo di quattrocento ore all'anno di docenza.**

*Per svolgere i corsi di formazione relativamente alla **parte pratica** per il livello 1, 2 e 3:*

- documentata esperienza di almeno 90 ore come docenti in materia antincendio, in ambito pratico, svolte alla data di entrata in vigore del presente decreto
- avere frequentato con esito positivo un corso di formazione di tipo C per docenti pratici erogato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 26 -bis del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, secondo le modalità definite all'allegato V (si veda il paragrafo successivo per approfondire i corsi per docenti antincendio)
- rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ha prestato servizio nel ruolo dei capi reparto e dei capi squadra per almeno dieci anni.

**LA NOVITA': I CORSI DI FORMAZIONE PER "DOCENTE ANTINCENDIO"**

Come visto, il nuovo D.M. 10/3/98, prevede che i docenti formatori dei corsi per addetti antincendio frequentino corsi di formazione e di aggiornamento per mantenere la loro qualifica.

In particolare, l'allegato V del D.M. 2/9/21 specifica le caratteristiche dei corsi di formazione dedicati ai docenti dei corsi antincendio, precisando che:

- i corsi sono tenuti dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
- i corsi si distinguono in 3 tipologie, denominate A, B e C
- I corsi si concludono con un esame finale, organizzato e svolto dai VVF, con prova scritta e prova orale

Più nel dettaglio, i corsi di formazione per docenti antincendio sono così suddivisi:

- Corso di **tipo A**, della durata minima di **60 ore**, di cui 16 ore per la formazione della **parte pratica**, articolato in **10 moduli**, non modificabili per numero ed argomenti a seguito del quale sarà necessario svolgere l'esame finale, in cui superamento abilità allo svolgimento dei moduli teorico-pratici previsti per la formazione e l'aggiornamento degli addetti antincendio di livello 1, 2 e 3.
- Corsi di **tipo B**, della durata di **48 ore**, che consente di abilitare il docente allo svolgimento di formazione per la sola parte teorica dei corsi per addetti antincendio.
- Corsi di **tipo C**, della durata di **28 ore**, che consente di abilitare il docente allo svolgimento di formazione per la sola parte pratica dei corsi per addetti antincendio.

## **COME AGGIORNARE LA FORMAZIONE DEL FORMATORE PER GLI ADDETTI ANTINCENDIO?**

Per il mantenimento della qualifica del formatore antincendio è necessario aggiornarsi ogni quinquennio frequentando:

- *Formatori parte Teorico-Pratica:* l'aggiornamento quinquennale dei docenti abilitati all'erogazione dei moduli teorici e dei moduli pratici ha durata di **almeno 16 ore, di cui 4 ore riservate alla parte pratica.**
- *Formatori solo parte Teorica:* l'aggiornamento quinquennale dei docenti abilitati all'erogazione dei soli moduli teorici ha **durata di almeno 12 ore.**
- *Formatori solo parte Pratica:* l'aggiornamento quinquennale dei docenti abilitati all'erogazione dei soli moduli pratici ha durata di **almeno 8 ore, di cui 4 ore della parte pratica.**

Per l'aggiornamento del docente dei corsi di formazione antincendio è consentita la partecipazione a corsi e seminari di aggiornamento previsti dal D.M. 5/8/2011 esclusivamente per la parte teorica. È possibile svolgere le attività di aggiornamento in modalità FAD (formazione a distanza) esclusivamente per i contenuti di carattere teorico.

#### **QUANDO ENTRA IN VIGORE IL NUOVO DECRETO?**

Il D.M. 2 settembre 2021 entrerà in vigore il 4/10/2022.